

SLIDE **1**

18 OTTOBRE
2017



NOVITA' IN TEMA DI ACE

Dott. Mario Bono

RECENTI INTERVENTI NORMATIVI

- Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017);
- DL 50/2017 (Manovra correttiva);
- DM 3 AGOSTO 2017 (Decreto ACE – abrogazione del DM 14.3.2012)

Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017)

- Ridefinizione del coefficiente di remunerazione (per il 2016 è fissato al 4,75%) mentre per il 2017 era stato fissato in un primo momento al 2,3%;
- Riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (a partire dal 2016 la base ACE è ridotta dell'incremento in titoli e valori mobiliari rispetto all'importo risultante al 1.1.2011);
- Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie (anche il riporto delle eccedenze ACE sconta le limitazioni legate alla "vitalità" della società - determinata in base ai parametri dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente - e al patrimonio netto contabile come per perdite e interessi passivi);
- Obblighi di ricalcolo degli acconti IRES 2017 (l'IRES dovuta per il 2016 deve essere ricalcolata determinando l'ACE relativa a tale periodo d'imposta sulla base del nuovo coefficiente fissato per il 2017, pari all'1,6%);

DL 50/2017 (Manovra correttiva)

L'art. 7 del DL 50/2017 ha da ultimo stabilito che il coefficiente di remunerazione sia pari:

- all'1,6%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- all'1,5%, a regime, dal 2018.

Il DL 50/2017 lascia, comunque, ferma la misura del 4,75% prevista per il 2016.

riepilogo	
periodo di imposta	valore
2015	4,50%
2016	4,75%
2017	1,60%
2018	1,50%

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – possibilità di trasformare le eccedenze ACE in crediti IRAP – anche in caso di Consolidato e trasparenza fiscale

Le eccedenze ACE rispetto al reddito imponibile (che non può andare in negativo) possono:

- Essere riportate a nuovo;
- Essere trasformate in crediti IRAP. In tal caso il credito può essere utilizzato in compensazione fino a concorrenza del debito IRAP in 5 quote di pari importo

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – Riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni

Oltre a quanto già visto ai sensi della legge di bilancio 2017, viene chiarito (richiamando il co. 1-bis dell'art.1 del TUF) che:

- La limitazione riguarda anche le quote di OICR;
- occorre assumere le differenze tra i saldi di bilancio (2010 – 2016), tenendo conto anche delle componenti valutative.

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – Finanziamenti infruttiferi soci

- L'incremento di Patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento;
- Vi è il rischio di una doppia penalizzazione per il soggetto finanziato se si considera che – a fronte dell'irrilevanza della riserva patrimoniale – gli interessi passivi “virtuali” riducono l'utile d'esercizio potenzialmente destinabile a riserva

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – Rilevanza delle azioni proprie

- Assume rilievo negativo **anche** l'iscrizione a Patrimonio Netto della riserva negativa conseguente all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. **2357 bis C.C.**
- Nel caso in cui l'acquisto avvenga ai sensi dell'art. 2357 C.C. l'impatto negativo è limitato alla variazione in aumento degli utili che hanno concorso all'agevolazione;

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – plusvalenza da conferimento di azienda

- **Non** sono **rilevanti**, ai fini ACE, gli **utili** derivati dai **conferimenti di aziende** (art. 176 TU);
- La motivazione risiede nel fatto che la rappresentazione contabile del conferimento di azienda non è regolamentata da alcun principio contabile nazionale, con l'effetto che esistono prassi diverse circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione.

DM 3 AGOSTO 2017 Decreto ACE – Riserve da prima adozione dei principi contabili nazionali e *fair value*

- la diminuzione di Patrimonio Netto dovuta all'eliminazione dei **costi di ricerca e pubblicità** non più capitalizzabili determina, in sostanza, una riduzione della base ACE che verrebbe controbilanciata da un più elevato utile da accantonare a riserva per effetto dei minori ammortamenti;
- Considerando che gli utili derivanti dalla valutazione al **fair value** di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse.

DM 3 AGOSTO 2017 – Clausole di salvaguardia

- L'art. 12 del decreto ACE prevede due clausole di salvaguardia:
- La prima riguarda gli effetti del decreto OIC e vale anche per i comportamenti che sono stati tenuti nell'esercizio 2016 (Es. disciplina delle azioni proprie, disciplina dei finanziamenti infruttiferi, rilevazioni operate in sede di prima adozione dei nuovi OIC, valutazione al fair value dei derivati);
- La seconda riguarda le restanti disposizioni attuative e vale anche per i comportamenti che sono stati tenuti nell'esercizio 2017 (Es. trasformazione eccedenze in crediti IRAP, irrilevanza plus da conferimento di aziende)